



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 13 DEL 26-03-2020

Reg. generale n. 33 del 26-03-2020

<p>Oggetto: SOPPRESSIONE FIERA DI SAN VINCENZO IN PROGRAMMA NELLA FRAZIONE DI CHIESANUOVA IL GIORNO 13 APRILE 2020 PER ESIGENZE CONNESSE ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', QUALE MISURA CONTINGENTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</p>

PREMESSO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 283 del 10/06/1996, ha determinato le fiere annuali e la loro dislocazione nel territorio comunale;

VISTE le deliberazioni n. 127 dell'8/05/2000 e n. 270 del 17/12/2001, con le quali vengono meglio determinate le fiere annuali, la loro data di svolgimento, la loro esatta dislocazione nonché il numero dei posteggi da assegnare in ciascuna fiera;

VISTA la deliberazione n. 205 del 29/11/2017, con la quale la Giunta comunale ha modificato il calendario delle manifestazioni fieristiche a decorrere dall'anno 2018;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 10 del 22/01/2019, con la quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei posteggi nelle singole fiere;

VISTE le domande di concessione dei posteggi della Fiera di San Vincenzo del 13 aprile 2020, pervenute entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 39 della L.R. 27/2009 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 36, comma 2, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 "Testo Unico del Commercio", il quale dispone che *"la soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, temporaneo o definitivo, in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari"*;

VISTE le seguenti disposizioni:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. del 23/02/2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. del 25/02/2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- D.P.C.M. del 01/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. del 04/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. dell'8/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. del 09/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. dell'11/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. del 22/03/2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”*;

CONSIDERATO che:

- l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l'O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l'epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”* prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

VISTE, inoltre:

- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile del 03/02/2020, n. 630, nella seduta del 07/03/2020;
- le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 12/03/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che sul territorio regionale;

DATO ATTO che nel D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 si dispongono, tra l'altro, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi*

territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

CONSIDERATO che i DD.P.C.M. sopra richiamati hanno come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Treia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di adottare le seguenti iniziative e disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

- sopprimere la “Fiera di San Vincenzo”, in programma lunedì 13 aprile 2020 in località Chiesanuova - frazione di Treia, per ragioni di opportunità connesse alle limitazioni imposte dai provvedimenti ministeriali sopra enunciati ed in ragione che alla suddetta manifestazioni fieristica non partecipano, in via esclusiva e prevalente, operatori commerciali del settore alimentare;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'istruttoria effettuata dal Sovr.te Alessia Margani in ordine alla predisposizione della graduatoria degli operatori commerciali su area pubblica che hanno fatto domanda di partecipazione alla Fiera di San Vincenzo;

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa –Commercio - Suap”;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “*Testo Unico del Commercio*”;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2014, n. 29;

VISTO il Regolamento regionale 27 giugno 2011, n. 4, che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- la **SOPPRESSIONE** della “Fiera di San Vincenzo”, in programma lunedì 13 aprile 2020 in località Chiesanuova di Treia, per ragioni di opportunità connesse alle limitazioni imposte dai DD.P.C.M. citati contenti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza;
- all'Ufficio di Polizia Locale, affinché provveda alla vigilanza per l'esatta osservanza di quanto disposto;
- la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio comunale telematico;
- la tempestiva comunicazione alle ditte partecipanti;
- la pubblicazione di quanto disposto sul sito comunale.

Si avverte che, contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL VICESINDACO
Dott. David Buschittari